



Nei procedimenti a domanda congiunta, gli accordi traslativi o costitutivi di diritti reali tra i coniugi costituiscono patti autonomi non successivamente modificabili. Corte di Cassazione Civile, Sez. I, Ord. 12 marzo 2024 n. 6444, Cons. Rel. Dott.ssa Laura Tricomi

Posto che la separazione consensuale si configura come un negozio di diritto familiare avente un contenuto essenziale - il consenso reciproco a vivere separatamente, l'affidamento dei figli, l'assegno di mantenimento - e un contenuto eventuale che trova solo occasione nella separazione, ossia gli accordi patrimoniali autonomi che i coniugi concludono in relazione all'instaurazione di un regime di vita separata, ne consegue che questi ultimi non sono suscettibili di modifica (o conferma) ai sensi dell'art. 710 c.p.c. o anche in sede di divorzio, potendo eventuali modifiche riguardare unicamente le clausole aventi causa nella separazione personale, ma non i patti autonomi, che restano a regolare i rapporti reciproci ai sensi dell'art. 1372 c.c. Conf. Cass. n.5061/2021.

Rif. Leg. Artt. 158, 1362, 1372 c.c.; Art. 710 c.p.c. abr.

Separazione consensuale – Accordi patrimoniali – Modifica – Efficacia del contratto – Interpretazione del contratto

Muovendo dal presupposto della ammissibilità e della validità delle clausole traslative di diritti reali in sede di separazione consensuale o di divorzio a domanda congiunta (Cfr. Cass. Sez. U. 21761/2021), la Suprema Corte, precisando che non può trovare ingresso in sede di legittimità la critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito, al quale solo è riservata la valutazione dell'intesa raggiunta dai contraenti in base alle norme in tema di ermeneutica contrattuale, ritiene che, nella fattispecie, la Corte d'Appello non abbia fatto corretta applicazione del criterio di cui all'art. 1362 c.c., per avere ritenuto che la clausola dell'accordo tra le parti e uno dei figli, maggiorenne ed economicamente autosufficiente, rientrasse tra le condizioni della separazione consensuale, risultando, come tale, revocabile, e ciò nonostante le espressioni usate e il tenore degli accordi lasciassero deporre chiaramente per la costituzione di un diritto reale di abitazione.

Giurisprudenza di legittimità

La Corte territoriale non pare neppure avere tenuto conto del comportamento delle parti e della loro successiva condotta, nonché del tempo decorso dal momento della stipula dell'accordo fino alla revoca, mai in precedenza richiesta, nonostante l'incremento di età del figlio.

Conclusivamente, il ricorso viene accolto con conseguente cassazione della sentenza e rinvio alla Corte d'Appello in diversa composizione per il riesame e per la statuizione sulle spese.

§§§

Cassazione civile sez. I - 12/03/2024, n. 6444

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio - Presidente
Dott. MELONI Marina - Consigliere
Dott. PARISE Clotilde - Consigliere
Dott. TRICOMI Laura - Consigliere-Rel.
Dott. RUSSO Rita Elvira Anna - Consigliere
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 20177/2022 R.G.

proposto da:

De.Ma., elettivamente domiciliata in Bisceglie P.zza Vitt. Emanuele, 54, presso lo studio dell'avvocato VALENTINI OLINTO RAFFAELE (omissis) che la rappresenta e difende
-ricorrente-

contro

Ar.Pi., elettivamente domiciliato in BISCEGLIE VIA A. DE GASPERI 21, presso lo studio dell'avvocato RIGANTE GIOVANNI (omissis) che lo rappresenta e difende

-controricorrente-

avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di BARI n. 618/2022 depositata il 22/04/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/12/2023 dal Consigliere LAURA TRICOMI.

RILEVATO CHE:

1.- De.Ma. ha chiesto la cassazione della sentenza della Corte di appello di Bari resa in giudizio divorzile con due mezzi, illustrati da memoria. Ar.Pi. ha replicato con controricorso seguito da memoria.

La controversia concerne l'accordo contenuto nella separazione consensuale omologata dal Tribunale di Trani il 16/5/2006 che prevedeva, sotto il paragrafo "cose comuni" che "la casa coniugale di proprietà di entrambi i coniugi sita in B. alla Via (omissis), sarà abitata dalla sig.ra De.Ma. e dal figlio celibe Em.,

economicamente autonomo". In sede di giudizio divorzile, il Tribunale con sentenza del 30/5/2019, su domanda di Ar.Pi., revocò l'accordo ritenendo che si trattasse di condivisa assegnazione della casa coniugale, avendo accertato l'assenza di prole nei cui confronti esercitare la tutela.

La Corte di appello ha confermato la decisione affermando che la pattuizione di cui si discute non avesse natura di contratto atipico, ma di condizione della separazione, perché non faceva emergere in maniera chiara ed inequivocabile la comune intenzione delle parti stipulanti di produrre gli effetti tipici del contratto costituente un diritto reale di abitazione in favore della De.Ma. e del figlio Em.. Ne ha dedotto la modificabilità ex art.710 cod.proc.civ., alla luce degli intervenuti mutamenti fattuali nel nuovo contesto conseguente al divorzio.

È stata disposta la trattazione camerale.

CONSIDERATO CHE:

2.1.- Con il primo motivo si denuncia la violazione di legge per errata applicazione dell'art. 1372 c.c., in relazione all'interpretazione del testo dell'accordo di separazione con cui era stato concordato il diritto di abitazione che, a parere della ricorrente, contrasterebbe con i principi della logica e del diritto.

La censura concerne l'affermazione della Corte territoriale secondo cui a questa clausola ""dovrebbe" essere attribuita natura di contratto atipico e non di condizione di separazione, ma il tenore letterale della stessa, a parere della Corte, non fa emergere in maniera chiara ed inequivocabile la comune intenzione delle parti stipulanti di produrre gli effetti tipici del contratto costituente un diritto reale di abitazione...." (fol.5)

2.2.- Con il secondo motivo si denuncia la violazione di legge ed errata applicazione degli artt. 155 quater, 337 sexies, 156, e 162 c.c. La ricorrente, dopo avere ricordato che il resistente, in relazione alla fattispecie in esame, aveva dapprima introdotto una domanda di divisione e successivamente una domanda di revoca dell'assegnazione della casa coniugale in favore della ricorrente, si duole che non si sia tenuto conto dell'effettivo contenuto dell'accordo.

3.1.- I due motivi, da trattare congiuntamente per connessione, sono fondati e vanno accolti.

3.2.-La giurisprudenza ha da tempo ammesso gli accordi traslativi o costitutivi di diritti reali tra i coniugi, in sede di separazione consensuale, come accaduto nella specie, o di divorzio consensuale.

Sul punto si sono soffermate anche le Sezioni Unite. Le clausole dell'accordo di separazione consensuale o di divorzio a domanda congiunta, che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni - mobili o immobili - o la titolarità di altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi o dei figli al fine di assicurarne il mantenimento, sono valide in quanto il predetto accordo, inserito nel verbale di udienza redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è stato attestato, assume forma di atto pubblico ex art. 2699 c.c. e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo il decreto di omologazione della

separazione o la sentenza di divorzio, valido titolo per la trascrizione ex art. 2657 c.c., alle condizioni previste nella sentenza (Cass. Sez. U. 21761/2021). Invero, la separazione consensuale è un negozio di diritto familiare avente un contenuto essenziale - il consenso reciproco a vivere separati, l'affidamento dei figli, l'assegno di mantenimento ove ne ricorrano i presupposti - ed un contenuto eventuale, che trova solo occasione nella separazione, costituito da accordi patrimoniali del tutto autonomi che i coniugi concludono in relazione all'instaurazione di un regime di vita separata. Ne consegue che questi ultimi non sono suscettibili di modifica (o conferma) in sede di ricorso ad hoc ex art. 710 c.p.c. o anche in sede di divorzio, la quale può riguardare unicamente le clausole aventi causa nella separazione personale, ma non i patti autonomi, che restano a regolare i reciproci rapporti ai sensi dell'art. 1372 c.c. (Cass. n.5061/2021).

Per tale ragione è stato affermato, ad esempio, che "E' valida la clausola con la quale i coniugi, in sede di separazione consensuale, si accordino per vendere in futuro l'abitazione coniugale che sia stata assegnata al coniuge affidatario di figlio minore, in quanto autonoma rispetto alla concordata assegnazione e con essa non incompatibile." (Cass. n. 34861 del 25/11/2022) e che "L'accordo, concluso in sede di separazione e poi trasfuso nel divorzio congiunto, con cui i coniugi convengano che, a fronte della cessione di quote societarie dalla moglie al marito, quest'ultimo corrisponda alla predetta ed ai figli, senza soluzione di continuità, un assegno "vita natural durante", anche dopo il raggiungimento della maggiore età, non è suscettibile di revisione ex art. 8 della l. n. 898 del 1970, trattandosi non di pattuizione di un assegno divorzile, ma di costituzione di una rendita vitalizia." (Cass. n. 10031/2023).

3.3.- Va aggiunto, quanto alla dedotta violazione delle regole di ermeneutica contrattuale, che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l'interpretazione di un atto negoziale è tipico accertamento in fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se non nell'ipotesi di violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, di cui all'art. 1362 c.c. e segg., o di motivazione inadeguata (ovverosia, non idonea a consentire la ricostruzione dell'iter logico seguito per giungere alla decisione). Sicché, per far valere una violazione sotto il primo profilo, occorre non solo fare puntuale riferimento alle regole legali d'interpretazione (mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati ed ai principi in esse contenuti), ma altresì precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato; con l'ulteriore conseguenza dell'inammissibilità del motivo di ricorso che si fondi sull'asserita violazione delle norme ermeneutiche o del vizio di motivazione e si risolva, in realtà, nella proposta di una interpretazione diversa (Cass. n. 22536/2007). D'altra parte, per sottrarsi al sindacato di legittimità, quella data dal giudice del merito al contratto non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni (tra le altre: Cass. n. 15604/2007; Cass. n. 4178/2007). Ne consegue che non può trovare ingresso in sede di legittimità la critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca esclusivamente nella prospettazione di una diversa valutazione degli stessi elementi già dallo stesso esaminati (Cass. 7500/2007; 24539/2009, Cass. n.8638/2020).

Giurisprudenza di legittimità

Con specifico riferimento poi alla ricognizione circa la natura definitiva o meno della volontà delle parti, si è ribadito che (cfr. Cass. n. 14006/2017) costituisce accertamento riservato al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se non per vizio di motivazione, valutare se l'intesa raggiunta dai contraenti abbia ad oggetto un regolamento definitivo del rapporto ovvero un documento con funzione meramente preparatoria di un futuro negozio, e, nel compiere tale verifica, il giudice può fare ricorso ai criteri dettati dagli artt. 1362 c.c. e ss. per ricostruire la volontà delle parti, tenendo conto sia del loro comune comportamento, anche successivo, sia della disciplina complessiva dalle stesse dettata (conf. Cass. n. 23142/2014, secondo cui la qualificazione del contratto come preliminare o definitivo si risolve in un accertamento di fatto, rimesso al giudice di merito, il quale, nell'interpretazione del contratto, ove il dato letterale sia equivoco, può ricorrere al criterio di cui all'art. 1362 c.c., comma 2, assegnando rilievo anche all'avvenuta esecuzione delle prestazioni).

3.4.- Nella specie, la Corte d'appello non ha fatto corretta applicazione al criterio letterale, ex art. 1362 c.c., perché ha ritenuto che la clausola dell'accordo tra le parti ed uno dei figli, maggiorenne ed economicamente autosufficiente, in sede di separazione, rientrasse - con una singolare motivazione: siccome la volontà contrattuale non è chiara, allora deve essere una condizione della separazione - tra le condizioni della separazione consensuale, e che quindi, l'assegnazione della casa coniugale alla moglie e ad uno dei figli potesse essere revocata, ciò nonostante l'espressione "attribuzione delle cose comuni", e la previsione che la casa sarebbe stata abitata dalla moglie e dal figlio, maggiorenne ed economicamente autosufficiente, lasciassero deporre chiaramente per la costituzione di un diritto reale di abitazione. Non ha tenuto conto nemmeno del comportamento delle parti e della loro successiva condotta, nonché del tempo decorso dal momento della stipula fino alla revoca, mai in precedenza richiesta, nonostante l'incremento di età del figlio.

4.- In conclusione, il ricorso va accolto; a ciò consegue la cassazione della sentenza con rinvio della causa alla Corte di appello di Bari in diversa composizione per il riesame, alla luce dei principi esposti, e la statuizione sulle spese.

P.Q.M.

- Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Bari in diversa composizione anche per le spese;
- Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, il giorno 13 dicembre 2023.

Depositata in Cancelleria il 12 marzo 2024.